

## PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE E LA GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI DA COLLOCARE SU PONTEGGIO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA TORRE DELLA ZECCA

Quesito 2:

<Al punto 2.2.1. Tutti gli altri oneri della concessione, nessuno escluso, sono a carico del concessionario, compresi quelli relativi al pagamento del CIMP. Poichè il regolamento relativo al CIMP aggiornato a gennaio 2013, prevede che per lavori nei quali vi sia un oggettivo vantaggio per il Comune il CIMP non sia dovuto, si chiede se questo affidamento prevede l'applicazione di tale norma, quindi se il CIMP non rientri tra gli oneri da ascrivere al concessionario aggiudicatario.

Al punto 3.1.2. Un concessionario di pubblicità in possesso di un fatturato complessivo, riferito al triennio 2010/2012, pari o superiore ad € 500.000,00 IVA esclusa.

Si chiede se il requisito possa essere dimostrato anche per un periodo successivo a quello indicato pur restando fermo il limite del triennio: 2010/2012, ma anche 2011/2013.

Nel Modulo A, allegato tra i documenti scaricabili on line, al punto 4 si parla di fatturato, per la concessionaria, di €2.000.000,00 acquisito nel triennio 2009/2011. Si tratta di un ulteriore requisito o di un refuso di stampa>

Chiarimento

<Il titolo V del Regolamento Comunale sulla pubblicità e l'applicazione del Canone degli impianti pubblicitari all'art. 42 lett. p prevede l'esenzione dal Canone per le iniziative pubblicitarie di cui sia prevista, in sede di Convenzione tra il Comune di Firenze ed altri soggetti, la sostituzione del medesimo Canone con vantaggi di altra natura per l'Ente. La Concessione che sarà stipulata a seguito dell'aggiudicazione definitiva della procedura prevederà la sostituzione del Canone con l'esecuzione delle opere mirate ad eliminare lo stato di pericolosità dell'immobile di cui all'art. 2.1 del Bando di Gara.

In merito alla dimostrazione del requisito di cui al punto 3.1.2 lett. a del bando si riporta quanto previsto dal comma 3 dell'art. 41 del Dlgs 163/06 ovvero che "Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante", quindi anche un fatturato che si riferisca a un periodo più prossimo alla gara.

Quanto riportato nel Modulo A in merito al fatturato complessivo costituisce un refuso di stampa. Il requisito in questione è stabilito al punto 3.1.2. lett. a del Bando.>